

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 11/2008

Treviso, 10 settembre 2008

OGGETTO: Spese di ristorazione ed alberghiere: nuova disciplina fiscale

Al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Decreto Legge 112/2008 (c.d. manovra d'estate) ha introdotto importanti novità relativamente alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, sia ai fini dell'IVA che delle imposte sul reddito, mediante la soppressione del regime di indetraibilità dell'IVA e l'inserimento di una limitazione alla deducibilità dei relativi costi nell'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 5.9.2008, n. 53/E ha poi fornito alcune precisazioni.

IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL'IVA

Con decorrenza dall'1.9.2008, l'IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è **detraibile** a condizione che risultino **inerenti** all'attività esercitata e contestualmente alla sussistenza di limitazioni specifiche del diritto alla detrazione dell'IVA (ad esempio, per effetto di operazioni esenti).

Al fine di poter usufruire della detrazione:

- la spesa **deve** essere documentata dalla **fattura**.
Considerato che, gli esercenti attività alberghiera ed i pubblici esercizi non sono obbligati ad emettere fattura, l'emissione di tale documento deve essere espressamente richiesto dal soggetto interessato entro il momento di effettuazione dell'operazione.
- La fattura deve riportare anche l'intestazione del **soggetto che ha effettivamente** fruito della prestazione alberghiera o di ristorazione, qualora committente e beneficiario siano due soggetti distinti. (Esempio committente il datore di lavoro e beneficiario il dipendente in trasferta.)

Per l'annotazione nel registro degli acquisti delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, di importo **non superiore ad Euro 154,94**, è prevista la possibilità di effettuare la registrazione, anziché di ogni singola fattura, di un **documento riepilogativo** nel quale devono essere indicati:

- i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario;
- l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.

Si precisa, inoltre, che le modifiche introdotte non riguardano le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come **spese di rappresentanza** per la quali l'IVA rimane **indetraibile**.

LA DEDUCIBILITA' AI FINI REDDITUALI

A decorrere dal 2009, sono introdotte restrizioni alla **deducibilità** dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione nell'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

REDDITO DI IMPRESA

Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori (amministratori di società), saranno **deducibili in misura pari al 75%**, nel rispetto comunque del principio di **inerenza** con l'attività esercitata; anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione che costituiscono **spese di rappresentanza**.

Si precisa, inoltre, che già nella **determinazione degli acconti** dovuti per il 2009 occorrerà tener conto dei nuovi limiti di deducibilità. Pertanto l'imposta del periodo precedente, in base al quale è calcolato l'acconto, deve essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.

LAVORATORI AUTONOMI

Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **saranno deducibili in misura pari al 75%** e, comunque, per un **importo complessivo non superiore al 2%** dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. È quindi introdotto un ulteriore limite oltre a quello già esistente del limite del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

La nuova riduzione del 75% trova applicazione anche quando detti costi si configurino come **spese di rappresentanza** unitamente al limite specifico previsto dell'1% dei compensi annui.

Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili saranno deducibili in misura pari al 75% e resteranno ammesse in deduzione nel limite del 50% (il 50% del 75% del costo relativo).

Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura restano invece interamente deducibili.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio